

Art. 13 Statuto Università
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'articolo 4 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - b) approva:
 - la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - il bilancio sociale di Ateneo;
 - le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;
 - la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
 - i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;
 - c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - d) delibera, previo parere del Senato Accademico:
 - l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;
 - l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;
 - le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;
 - e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale;
 - g) delibera sulla relazione annuale del Direttore Generale, verificando i risultati raggiunti;
 - h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;
 - i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;
 - k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate e sentito il Senato Accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;
 - l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca;
 - m) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri di Servizio;
 - n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, quantificandone l'incidenza sul Bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;
 - o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;
 - p) delibera in materia di contribuzione studentesca;
 - q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato Accademico, previa verifica della sua sostenibilità;
 - r) designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Rettore;
 - s) esprime parere:
 - sul Regolamento Generale di Ateneo;

- sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
 - sui regolamenti dei Centri, Commissioni, Comitati;
- t) esprime parere favorevole:
- sui Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;
 - sul Codice Etico;
- u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'articolo 41;
- v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;
- z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo.
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.
- Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
3. Le decisioni relative a:
- il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;
 - il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;
 - la contribuzione studentesca;
- sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico.
4. Compongono il Consiglio di Amministrazione:
- a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) un rappresentante degli studenti;
 - c) sette componenti, di cui tre esterni.
5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.
6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:
- due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;
 - due componenti interni dal Senato Accademico;
 - un componente esterno dal Rettore.
- La Commissione di selezione è nominata dal Rettore e formata da due Professori Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.
8. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.
- Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza.
9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al

comma 4 punto c); in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.

10. Il Senato Accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4 lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.
11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4 lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.
12. Il Pro-Rettore e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
14. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.